



NEWSLETTER n. 5/2018



del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO

a cura di Paolo Monari e Carlo Dolci

9 febbraio 2018

Le 'Brevi dal Palazzo'

(Maggiori informazioni potranno essere acquisite sui siti dell'Ordine - www.avvocatibergamo.it
del CNF www.consiglionazionaleforense.it - della Cassa di Previdenza - www.cassaforense.it)

Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della corruzione

E' pubblicato sul sito dell'Ordine il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2018 - 2020, adottato con deliberazione del Consiglio nella seduta del 30 gennaio 2018.

Disfunzioni e problemi nell'amministrazione della giustizia locale

Il Consiglio ricorda a tutti i colleghi la possibilità di segnalare al Consiglio Giudiziario distrettuale, tramite il COA, i problemi e le disfunzioni inerenti l'amministrazione della giustizia del nostro Circondario.

Al riguardo, deve essere inoltrata all'apposita Commissione del COA

- commissioneufficijudiziari@avvocatibergamo.it -

una semplice, ma circostanziata, segnalazione, che possa formare oggetto di autonoma elaborazione e comunicazione al Consiglio Giudiziario da parte dell'Ordine.

Cassa Forense

Bandi per l'assistenza con scadenza 28 febbraio

- 1) Bando n. 12/2017 per l'assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico dell'avvocatura (Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza);
- 2) Bando n. 13/2017 per l'assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico dell'avvocatura (Art. 14 lett. a7 del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza).

[Sul sito della Cassa regolamento e modulistica.](#)

Scadenze pagamenti contributi obbligatori del 2018

- **28 febbraio 2018 (mercoledì)**: termine per il pagamento della 1^a rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018;

- **30 aprile 2018 (venerdì)**: termine per il pagamento della 2^a rata del contributo minimo soggettivo obbligatorio dovuto per l'anno 2018.

[Dal sito si generano i MAV relativi ai versamenti.](#)

Deontologia

Divieto di produrre o riferire in giudizio corrispondenza riservata

1) A prescindere dal suo contenuto

"L'art. 28 del Codice Deontologico vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell'ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente (qualche ne sia il contenuto)".

2) Riguarda anche il mittente della corrispondenza

"Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza riguarda anche la corrispondenza propria, giacché l'art. 48 codice deontologico (già art. 28 codice previgente) non distingue tra mittente e destinatario e, inoltre, la *ratio* della norma (cioè assicurare la libertà di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che essi possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporre a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolzze di torti) così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto".

(C.N.F. pres. f.f. Salazar, rel. Marullo Di Condojanni, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177)

Doveri di lealtà e correttezza professionale e favor rei

"In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la violazione del dovere di salvaguardare il rapporto di colleganza nell'osservanza del dovere di difesa, di cui all'art. 46 del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014, costituisce un'esplicazione dei doveri di correttezza e lealtà di cui all'art. 22 del previgente codice deontologico approvato il 17 aprile 1997, in relazione all'art. 12 del r.d.l. n. 1578 del 1933. Ne consegue che l'originaria contestazione della violazione dei doveri di correttezza ben può essere inquadrata nelle condotte descritte nell'art. 46 senza incorrere nella violazione del principio del "favor rei" di cui all'art. 65 della l. n. 247 del 2012 qualora la sanzione sia irrogata nella vigenza del nuovo codice deontologico". (massima ufficiale)

(Cassazione civile, sez. I, 16 Novembre 2017, n. 27200. Est. Cirillo)